

MARZO 2025

Modifica dell'art. 2407 c.c.: novità in materia di responsabilità dei sindaci di società di capitali

○ Contenzioso, Arbitrati e ADR

Il 12 marzo 2025, è stato approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1155 di modifica all'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale delle società di capitali.

In particolare, l'intervento riformatore si è concretizzato **(a)** nella previsione di una **limitazione alla responsabilità dei sindaci** al di fuori dei casi di condotta dolosa di quest'ultimi; e **(b)** nell'introduzione di un **termine di prescrizione unico di cinque anni**.

La **legge n. 35 del 14 marzo 2025**, che incorpora le sopra menzionate modifiche, è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025** e sarà quindi efficace a partire dal **12 aprile 2025**.

La previsione di una specifica e limitata responsabilità dei sindaci

Per quanto concerne la limitazione della responsabilità dei sindaci, è stata introdotta una modifica al secondo comma dell'art. 2407 c.c.

Prima di tale modifica normativa, l'istituto della responsabilità dei sindaci prevedeva un duplice binario di responsabilità: **da un lato**, una responsabilità *"esclusiva"* dei sindaci, disciplinata al primo comma della norma e del tutto indipendente da eventuali inadempimenti degli amministratori; **dall'altro**, una responsabilità *"concorrente"* dei sindaci con gli amministratori, disciplinata dal secondo comma e sussistente nel momento in cui il danno causato dagli amministratori non si sarebbe realizzato ove i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

La modifica introdotta dal disegno di legge appena approvato si inserisce proprio in quest'ultimo meccanismo, al dichiarato scopo di **limitare la responsabilità dei sindaci**.

In particolare, il nuovo secondo comma dell'art. 2407 c.c. prevede che, a fronte di una violazione dei propri doveri e dunque anche nei casi di *culpa in vigilando* sulle condotte degli amministratori, i sindaci siano **responsabili** nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, **in proporzione al compenso annuo percepito**, seguendo i seguenti scaglioni:

- **per i compensi fino a € 10.000 annui**, i sindaci possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati fino a **quindici volte** il loro compenso;
- **per i compensi compresi tra € 10.000 ed € 50.000 annui**, i sindaci possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati fino a **dodici volte** il loro compenso;
- **per i compensi superiori a Euro 50.000 annui**, i sindaci possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati fino a **dieci volte** il loro compenso.

Quanto precede si applica *"anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis c.c."*, ma **non nei casi in cui i sindaci "hanno agito con dolo"**: in quest'ultima ipotesi la limitazione di responsabilità non è dunque prevista.

La previsione di un unico termine di prescrizione di 5 anni per la responsabilità dei sindaci

Per quanto concerne invece il neo-introdotto **quarto comma** dell'art. 2407 c.c., è stato inserito un **unico termine di prescrizione di cinque anni** per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci. Detto termine decorre **dal momento del deposito della relazione dei sindaci di cui all'art. 2429 c.c. relativa al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno.**

Rimangono immutati i commi primo e terzo dell'art. 2407 c.c.

Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR

Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare LitigationArbitration@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

Contatti

Milano

Via Broletto, 20
20121
T +39 02 89 63 071

Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 67
00187
T +39 06 93 18 271

Londra

Aldermay House,
10 – 15 Queen Street
EC4N 1TX
T +44 (0)20 70742211

info@legance.it | www.legance.it

Lo Studio

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 400 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; Amministrativo; Assicurazioni; Banking; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate M&A; Data Law; Debt Capital Markets; Energy & Infrastructure; Equity Capital Markets; ESG e Impact; Fashion & Luxury; Financial Intermediaries Regulations; Finanza Strutturata; Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Penale d'Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazione del Debito e Crisi d'Impresa; Sport; Telecomunicazioni, Media e Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

Disclaimer

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. Legance è stato autorizzato all'invio di questa newsletter. È

*possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via mail a privacy@legance.it.*

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>.